



Dott. LORENZO CASSANO

Statuto di Fondazione di Partecipazione

"Fondazione Luigi Allegato - Ente del Terzo Settore"

Art. 1 - COSTITUZIONE E DURATA

Allegato "B"
ad atto del
07/06/2023
Racc. n. 64992

È costituita la fondazione di partecipazione denominata
"Fondazione Luigi Allegato - Ente del Terzo Settore", o, in
forma abbreviata "Fondazione Luigi Allegato - ETS", d'ora
innanzi "Fondazione".

La Fondazione viene costituita ai sensi del D. Lgs. 3 luglio
2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) ed è disciplinata
dal presente Statuto, dal CTS, dal Codice Civile e da ogni
altra applicabile normativa, la di natura primaria o
secondaria.

La Fondazione dovrà procedere all'ottenimento della
personalità giuridica e alla iscrizione al Registro Unico
del Terzo Settore.

La Fondazione dovrà indicare negli atti e nella
corrispondenza e nelle comunicazioni l'acronimo ETS o Ente
del Terzo Settore, nonché gli estremi di iscrizione al RUNTS.

La sede della Fondazione è fissata nel Comune di San Severo
(FG).

La Fondazione ha durata indeterminata.

La Fondazione per il raggiungimento delle sue finalità opera
in tutto il territorio regionale. L'Organo amministrativo ha
facoltà di istituire e di sopprimere uffici ed unità

	operative locali, di trasferire l'indirizzo della sede	
	legale e delle eventuali sedi secondarie istituite	
	nell'ambito dei rispettivi territori comunali.	
	Art. 2 - SCOPO e ATTIVITÀ	
	La Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire	
	utili e persegue esclusivamente finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale. Essa, in via esclusiva	
	o principale, ha per oggetto le seguenti attività di	
	interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 o	
	secondarie e strumentali rispetto ad esse:	
	d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai	
	sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive	
	modificazioni, nonché le attività culturali di interesse	
	sociale con finalità educativa;	
	f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio	
	culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo	
	22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;	
	i) organizzazione e gestione di attività culturali,	
	artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse	
	attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della	
	cultura e della pratica del volontariato e delle attività di	
	interesse generale di cui al presente articolo;	
	l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione	
	della dispersione scolastica e al successo scolastico e	
	formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto	

	della povertà educativa;	
	r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei	
	migranti;	
	v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i	
	popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;	
	w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e	
	politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti	
	delle attività di interesse generale di cui al presente	
	articolo, promozione delle pari opportunità e delle	
	iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi	
	di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i	
	gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma	
	266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;	
	z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni	
	confiscati alla criminalità organizzata.	
	Scopo della Fondazione è quello di dare risalto alla figura	
	di Luigi Allegato, promuovendone l'operato per la tutela dei	
	diritti in generale, l'accoglienza dei migranti, dei deboli	
	e degli emarginati, attraverso le attività indicate nel	
	presente Statuto. Essa si ispira a principi di cittadinanza	
	attiva, solidarietà sociale, perseguire il bene comune,	
	elevare i livelli di cittadinanza attiva e di protezione	
	sociale favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno	
	sviluppo della persona.	
	In particolare la Fondazione, opererà attraverso le seguenti	

	attività:	
	- Ricerca storica del territorio e della figura di Luigi	
	Allegato e altre figure rappresentative del movimento	
	bracciantile ed operaio;	
	- Organizzazione di convegni di studio, pubblicazioni sulla	
	storia del mondo del lavoro e sulle lotte contadine e	
	bracciantili in continuità con l'operato e gli ideali di	
	Luigi Allegato;	
	- gestione e valorizzazione del proprio patrimonio librario	
	e dell'archivio storico dei documenti in dotazione,	
	garantendone la fruizione con l'apertura al pubblico e con	
	la digitalizzazione;	
	- creazione di siti internet, stazioni multimediali,	
	biblioteche fisiche tradizionali e hub giovanili di	
	confronto sulle tematiche proprie della tutela della	
	legalità, dei diritti, e della cultura in genere;	
	- avviare azioni e attività atte a rendere fruibile e	
	disponibile il patrimonio culturale della Fondazione;	
	- Attività di interesse sociale con finalità educativa extra	
	scolastica rivolte in particolare all'emergenza educativa di	
	minori e di adulti;	
	- Organizzazione e gestione di attività culturali,	
	artistiche di interesse sociale incluse attività, anche	
	editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della	
	pratica del volontariato;	

	- assegnazione di borse di studio con bandi specifici;	
	- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e successive modifiche,	
	- Accoglienza e integrazione dei migranti con iniziative interculturali e/o mediante ogni azione ed attività consentita dalla legge a tutela dei migranti;	
	- Promozione della cultura della legalità e della tutela dei diritti;	
	- promozione di corsi di formazione e organizzazione di uno sportello del cittadino;	
	- percorsi civici di comprensione per accedere agli atti ed ai programmi della Pubblica Amministrazione, ai fini della partecipazione attiva del cittadino.	
	- riqualificazione di beni pubblici;	
	- ogni altra iniziativa rientrante nelle attività di interesse generale qui indicate.	
	Per il perseguimento dei propri scopi la Fondazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative o altre Fondazioni, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.	
	Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 la Fondazione potrà svolgere, in via secondaria e strumentale, attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondo criteri e	

	limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.	
	L'individuazione di tali attività sarà operata dall'organo	
	amministrativo con apposita delibera.	
	Art. 3 - PATRIMONIO	
	La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia	
	indiretto, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs.117/2017.	
	Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite,	
	proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo	
	svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo	
	perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di	
	utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche in modo	
	indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi,	
	riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita	
	dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori,	
	amministratori e altri componenti degli organi sociali.	
	Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali	
	ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è	
	utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ed è	
	costituito da:	
	- Fondo di dotazione;	
	- Fondo di gestione.	
	Il Fondo di dotazione -intangibile- è costituito da:	
	- fondo di dotazione iniziale specificato nell'atto	
	costitutivo; tale patrimonio potrà essere alimentato da	

	donazioni, lasciti, contributi o altre utilità che	
	perverranno con tale specifica destinazione da parte di	
	promotori, nonché di quanti, condividendone gli scopi,	
	abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento;	
	- dalla parte di rendite non utilizzate che, con	
	deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può essere	
	destinata ad incrementare il patrimonio;	
	- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione	
	Europea, dallo Stato, da Enti territoriali e da altri enti	
	pubblici, ove ne sia specificamente richiesta la	
	destinazione al fondo di dotazione.	
	Il Fondo di gestione, liberamente utilizzabile per le	
	attività istituzionali e per quelle ad esse connesse, è	
	costituito da:	
	- rendite e proventi derivanti dal patrimonio e dalle	
	attività della Fondazione medesima;	
	- eventuali donazioni o disposizioni testamentarie;	
	- acquisti effettuati con l'impiego del fondo di gestione,	
	ove non espressamente destinati a fondi di dotazione dal	
	Consiglio di Amministrazione;	
	- eventuali altri contributi concessi dallo Stato, Enti	
	territoriali o da altri Enti pubblici e privati;	
	- contributi in qualsiasi forma concessi da fondatori,	
	benefattori e partecipanti ordinari;	
	- ricavi da attività istituzionali, accessorie, strumentali	

	e connesse, inclusi i fondi rivenienti da raccolte pubbliche occasionali.	
	Tutte le risorse della Fondazione saranno impiegate per il	
	perseguimento degli scopi e per il funzionamento della	
	stessa.	
	Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4	
	dell'art. 22 del Dlgs n. 117/2017 sia diminuito di oltre un	
	terzo in conseguenza di perdite, l'organo di	
	amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di	
	controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la	
	ricostituzione del patrimonio minimo oppure la	
	trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.	
	Art.4 - VOLONTARI e DIPENDENTI	
	La Fondazione, nell'ambito della proprie attività ed in	
	ossequio a quanto disposto dal CTS, può avvalersi di	
	dipendenti e volontari.	
	L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun	
	modo dalla Fondazione e nemmeno dal beneficiario	
	dell'attività.	
	Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione	
	soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per	
	l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni	
	preventivamente stabilite dall'Ente medesimo. Sono in ogni	
	caso vietati rimborsi di tipo forfettario.	
	La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma	

	di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni	
	altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.	
	L'accettazione del nuovo partecipante o volontario è	
	deliberata dal Assemblea dei Partecipanti a maggioranza	
	assoluta, secondo criteri non discriminatori e coerenti con	
	le attività di interesse generale.	
	Art.5 - PARTECIPANTI	
	Sono Partecipanti della Fondazione, i soggetti che	
	concorrono alla costituzione della Fondazione e i soggetti	
	che, successivamente secondo lo statuto, sono ammessi a	
	parteciparvi e fintanto che non si verifichi una causa	
	cessazione della qualità di partecipante, prevista dal	
	presente statuto o dalla legge.	
	La qualità di partecipante a tempo indeterminato e cessa	
	solo per recesso, esclusione, morte o estinzione del	
	partecipante e per ogni altra causa o circostanza presta dal	
	presente statuto.	
	I partecipanti si articolano nelle seguenti categorie:	
	a) Partecipanti Fondatori: sono i soggetti, persone fisiche	
	o giuridiche, che hanno partecipato alla costituzione della	
	fondazione	
	b) Partecipanti Onorari: sono i soggetti, persone fisiche o	
	giuridiche, ammessi alla Fondazione, a norma del presente	
	statuto, in ragione delle loro caratteristiche, della loro	
	qualità, dei loro comportamenti. Essi condividono le	

	finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione	
	degli scopi sociali e per la loro particolare esperienze di	
	vita contribuiscono concretamente con le loro idee, presenza	
	ed attività al raggiungimento degli scopi della Fondazione	
	nonché a dare lustro alla Fondazione.	
	c) Partecipanti ordinari: sono i soggetti, persone fisiche	
	o giuridiche, ammessi alla Fondazione, a norma del presente	
	statuto, diversi dai precedenti. Essi condividono le	
	finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione	
	degli scopi sociali mediante partecipazione attiva,	
	contributi in denaro in misura non inferiore a quanto	
	stabilito con apposita delibera dell'organo amministrativo,	
	ovvero donano o danno in uso immobili o beni mobili	
	strumentali destinati allo svolgimento delle attività della	
	Fondazione ed a quelle ad esse accessorie ovvero forniscono	
	servizi ad alto valore aggiunto, anche professionali, di	
	particolare rilievo;	
	quando nello statuto, si menzionano i partecipanti,	
	senz'altro aggettivazione, ci si riferisce indistintamente	
	ai partecipanti di qualsiasi categoria.	
	Art. 6 - PROCEDURE DI AMMISSIONE	
	La procedura di ammissione è disciplinata dalle disposizioni	
	contenute nell'art. 23 del D. Lgs. 117/2017 giusta	
	previsione richiamata al comma 4 dell'art 23 CTS per le	
	Fondazioni.	

	La domanda di ammissione per gli aspiranti Partecipanti	
	ordinari, avviene su apposito modulo predisposto dal	
	Consiglio di Amministrazione, dichiarando di condividere le	
	finalità che la Fondazione si propone ed impegnarsi, in caso	
	di ammissione, AD osservare lo statuto e i regolamenti della	
	Fondazione.	
	La Fondazione si riserva dd ogni modo di respingere la	
	domanda di ammissione qualora sia riconosciuta la palese	
	incompatibilità con le finalità l'ideale contenuti nello	
	statuto, anche valutando la condotta morale sociale del	
	soggetto richiedente al fine di tutelare la credibilità e	
	l'onorabilità della Fondazione.	
	L'organo preposto all'esame per l'approvazione o	
	respingimento della domanda di ammissione, è il Consiglio	
	di Amministrazione, a cui essa va indirizzata.	
	Pertanto, esso deve deliberare in ordine alla domanda	
	presentata entro 90 giorni dal suo ricevimento. Detto	
	termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale	
	dei termini giudiziari.	
	Qualora, entro il decimo giorno successivo alla scadenza del	
	predetto termine di 90 giorni la deliberazione assunta dal	
	consiglio di amministrazione in ordine alla domanda	
	presentata non sia comunicata al soggetto che l'ha	
	presentata, la domanda si intende respinta.	
	In caso di respingimento della domanda di ammissione il	

	soggetto che ha presentato l'istanza può presentare ricorso	
	all'assemblea, nei termini e modi previsti nell'articolo 23	
	comma 3 del CTS.	
	La comunicazione all'aspirante partecipante può avvenire, a	
	mezzo pec, a mezzo mail, a mezzo raccomandata con ricevuta	
	di ritorno.	
	Le spese per la comunicazione dell'esito saranno a carico	
	dell'aspirante partecipante.	
	Il soggetto che ha presentato la domanda di ammissione,	
	assume la qualità di partecipanti ordinario con effetto dal	
	giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento. Il	
	segretario della Fondazione procede quindi all'iscrizione	
	dello stesso, nel registro dei partecipanti.	
	L'ammissione dei partecipanti Onorari è disciplinata da	
	apposita procedura definita dal Consiglio di Amministrazione	
	e contenuta su apposito regolamento, approvato	
	dall'assemblea dei Fondatori.	
	Art. 7 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI	
	La posizione soggettiva del Partecipante non è cedibile ed è	
	intrasmissibile.	
	La qualifica di Partecipante si perde per le cause di	
	seguito indicate:	
	- Recesso	
	- Esclusione	
	- Morte	

	Recesso: Qualunque partecipante può, in qualsiasi momento,	
	comunicare la sua volontà di recedere dalla Fondazione e di	
	cessare conseguentemente la sua qualità di partecipante.	
	La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione	
	che ha indotto il partecipante a recedere.	
	La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante	
	lettera raccomandata oppure con posta elettronica	
	certificata ed indirizzata al Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione.	
	Essa ha efficacia immediata dal momento della ricezione	
	della comunicazione da parte della Fondazione.	
	Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo al	
	partecipante anteriormente al momento di efficacia dello	
	stesso.	
	In particolare, il partecipante che recede è tenuto al	
	pagamento dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio	
	nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.	
	Esclusione: il Consiglio di Amministrazione può deliberare	
	l'esclusione del partecipante che si rende gravemente	
	inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua	
	qualità di partecipante o per gravi motivi.	
	In particolare:	
	- non adempia all'obbligo di effettuare le contribuzioni e i	
	conferimenti previsti dal presente statuto;	
	- svolga attività in contrasto con le finalità perseguite	

	dalla Fondazione od operi in violazione delle deliberazioni,	
	dei regolamenti o dei documenti approvati dal Consiglio di	
	Amministrazione;	
	- quando tenga una condotta non compatibile con il dovere di	
	collaborazione con le altre componenti e con gli organi	
	della Fondazione o non ottemperi al versamento del	
	contributo concordato o stabilito dal Consiglio di	
	Amministrazione;	
	qualora il partecipante per il quale è proposta l'esclusione	
	sia un componente del Consiglio di Amministrazione, egli non	
	può intervenire alla riunione in cui si discute e si	
	delibera l'esclusione.	
	La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in	
	base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere	
	comunicata al partecipante escluso mediante lettera	
	raccomandata o posta elettronica certificata.	
	La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della	
	sua comunicazione al partecipante escluso, i diritti del	
	partecipante medesimo all'organizzazione e alle attività	
	della Fondazione con effetto immediato e provoca la	
	cessazione della qualità di partecipante con annotazione nel	
	libro dei partecipanti. Il Provvedimento può essere	
	impugnato entro 15 giorni dal ricevimento e rimesso alla	
	decisione dell'assemblea dei partecipanti, la quale può	
	confermare il provvedimento o rigettarlo entro il termine di	

	60 giorni dal ricevimento del ricorso. Durante tale periodo	
	resta valido il provvedimento adottato dal consiglio di	
	amministrazione e la esclusione del partecipante dalla	
	Fondazione.	
	Il provvedimento assembleare è inoppugnabile.	
	Esso è comunicato con raccomandata o PEC a cura della	
	Fondazione a partecipante escluso ricorrente.	
	Nel solo caso di accoglimento del ricorso assembleare, il	
	partecipante è riammesso, con apposita annotazione nel libro	
	dei partecipanti, con effetto dal giorno successivo al	
	ricevimento del provvedimento.	
	L'esclusione non estingue gli obblighi originatisi in capo	
	al partecipante anteriormente al momento di efficacia dello	
	stesso il quale è tenuto al pagamento dell'intera quota	
	annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la	
	comunicazione di esclusione.	
	Morte: nei casi in cui sopraggiunga la morte del	
	partecipante e, se trattasi di ente, estinzione o apertura	
	di procedure di liquidazione, a qualsiasi titolo dovute;	
	coloro che hanno perso la qualifica di Partecipante e i loro	
	successori a qualsiasi titolo non possono ripetere le	
	erogazioni effettuate, né rivendicare diritti nei confronti	
	del patrimonio della fondazione.	
	Art. 8 - ORGANI DELLA FONDAZIONE	
	Sono organi della Fondazione:	

	c) il Consiglio di Amministrazione;	
	d) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;	
	e) il Segretario Generale;	
	f) l'Organo di Controllo e Revisore dei Conti;	
	g) l'Assemblea dei Fondatori, dei Partecipanti e dei	
	Volontari.	
	Art. 9 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto, secondo quanto	
	fissato dall'Assemblea dei Partecipanti, da 5 (cinque) a 21	
	(ventuno) membri, compresi il Presidente ed il Segretario	
	Generale, sempre in numero dispari.	
	Il primo Consiglio di Amministrazione è nominato nell'Atto	
	Costitutivo, successivamente verrà eletto dal Assemblea dei	
	Partecipanti.	
	Possono essere nominati componenti del Consiglio di	
	Amministrazione anche i componenti del Assemblea dei	
	Partecipanti.	
	I Consiglieri d'Amministrazione restano in carica 3 (tre)	
	anni, salvo revoca dell'Assemblea dei Partecipanti e possono	
	essere riconfermati dopo la scadenza del mandato.	
	Qualora, durante il mandato, venissero a mancare uno o più	
	consiglieri, l'Assemblea dei Partecipanti nomina i sostituti	
	qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri l'intero	
	Consiglio si intenderà decaduto.	
	Non è prevista la cooptazione.	

	Il Consiglio d'Amministrazione elegge nel proprio seno il	
	Presidente ed il Segretario Generale che, in caso di assenza	
	o impedimento del Presidente, lo sostituisce in tutte le sue	
	funzioni.	
	Il Presidente ed il Segretario Generale durano in carica 3	
	anni e sono rieleggibili.	
	Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione	
	del proprio Presidente o su richiesta di almeno la metà dei	
	componenti.	
	La convocazione è portata a conoscenza di tutti gli aventi	
	diritto con le modalità ritenute più idonee e documentate,	
	con l'indicazione del luogo e dell'ordine del giorno da	
	trattare.	
	E' ammessa anche la modalità telematica di riunione, come	
	appresso disciplinata.	
	Non è ammessa la presenza per delega. Il Consiglio si	
	riunisce almeno due volte l'anno, è presieduto dal	
	Presidente ed è validamente costituito quando sono presenti	
	la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei	
	presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del	
	Presidente o in sua assenza del Segretario Generale. La	
	partecipazione al Consiglio è un ufficio gratuito, fatto	
	salvo il rimborso delle spese sostenute, purché regolarmente	
	giustificate e preventivamente autorizzate. Il componente	
	del Consiglio di Amministrazione che contravviene ai	

	principi ispiratori della Fondazione può essere escluso con	
	deliberazione del Assemblea dei Partecipanti, sentito	
	l'Organo di Controllo.	
	Le dimissioni del consigliere vanno presentate in forma	
	scritta al Presidente dalla Fondazione che convoca	
	l'Assemblea dei Partecipanti, che delibera in merito. Il	
	Consiglio di Amministrazione, cura l'ordinaria e	
	straordinaria amministrazione della Fondazione.	
	In particolare:	
	- appronta la relazione annuale del Presidente del Consiglio	
	di Amministrazione sull'attività della Fondazione e sulle	
	linee generali del suo sviluppo, tenendo conto della	
	relazione del Presidente del Assemblea dei Partecipanti;	
	- predispone il bilancio di esercizio;	
	- predispone i Regolamenti della Fondazione;	
	- predispone altri Regolamenti che ritiene opportuno;	
	- delibera sui contratti da stipulare nell'interesse della	
	Fondazione e sulle liti attive e passive, delegando il	
	Presidente all'esercizio dei relativi adempimenti;	
	- delibera in ordine all'accettazione di donazioni o lasciti	
	testamentari, con riserva di non accettarli qualora la	
	natura dei beni o le condizioni finanziarie in essere o	
	previsionali della Fondazione non garantiscano l'equilibrio	
	della gestione in relazione agli obblighi da assumere,	
	delegando il Presidente all'esercizio dei relativi	

	adempimenti;	
	- predisporre ed attua i programmi di lavoro e di intervento	
	della Fondazione, secondo le direttive del Assemblea dei	
	Partecipanti;	
	- delibera sulla destinazione delle somme e dei beni non	
	facenti parte del fondo di dotazione della Fondazione;	
	- delibera su eventuali accordi di collaborazione fra la	
	Fondazione e altri Enti o privati, fissandone le condizioni	
	e su eventuali contributi e/o sovvenzioni ad iniziative di	
	altri Enti o associazioni di qualsiasi tipologia, che	
	corrispondano ai fini perseguiti dalla Fondazione.	
	- delibera in merito all'ammissione dei partecipanti;	
	- delibera sulle quote di ammissione e sulle quote annuali	
	dei partecipanti.	
	- delibera su ogni altro aspetto della Fondazione che non	
	sia per legge, statuto o regolamento riservato all'assemblea.	
	Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, conferire	
	speciali incarichi ai singoli consiglieri, anche con facoltà	
	di sub delega, fissandone le attribuzioni e i limiti.	
	Art. 10 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato	
	per la prima volta all'atto della costituzione della	
	Fondazione, successivamente eletto a maggioranza tra i	
	membri del Consiglio stesso.	
	In caso di dimissioni, morte o gravi inadempienze ritenute	

	tali dal Assemblea dei Partecipanti, Il Consiglio di	
	Amministrazione provvede ad eleggere un nuovo Presidente	
	scelto tra i Consiglieri.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la	
	rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi e	
	in giudizio e cura l'esecuzione delle delibere del	
	Consiglio d'Amministrazione.	
	Per il compimento degli atti di straordinaria	
	amministrazione deve essere preventivamente autorizzato dal	
	Consiglio di amministrazione.	
	Il Presidente adotta, ricorrendo casi di necessità e	
	urgenza, ogni provvedimento opportuno anche relativo ad	
	atti straordinari, con l'obbligo di riferire per iscritto al	
	primo Consiglio da convocare entro 30 giorni per la ratifica	
	del suo operato.	
	Art. 11 - SEGRETARIO GENERALE	
	Il Consiglio di Amministrazione nomina, al proprio interno,	
	il Segretario Generale che resta in carica per la durata del	
	Consiglio.	
	Il Segretario Generale esercita tutte le funzioni	
	attribuitegli dal Consiglio, coadiuva il Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione, del quale attua le	
	disposizioni; sovrintende a tutti gli uffici e servizi della	
	Fondazione, compresi quelli di natura economica, e provvede	
	al buon andamento di essi.	

	Al Segretario Generale potranno essere conferiti poteri di	
	firma e di rappresentanza della Fondazione di fronte a	
	terzi, ferma restando la sua funzione in caso di assenza o	
	impedimento del Presidente, con conseguenti poteri di	
	rappresentanza.	
	Esso svolge le funzioni di tesoriere e sovrintende alla	
	corretta gestione dell'Ente.	
	Art. 12 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE	
	Il controllo sull'attività della Fondazione è esercitato da	
	un Organo di Controllo, eletto dal Assemblea dei	
	Partecipanti, anche in forma monocratica, scelto tra le	
	categorie di soggetti di cui all'art. 2397 - II comma c.c.,	
	ed al quale si applicano l'art. 2399 c.c. e gli articoli 30	
	e 31 del D. Lgs. 117/2017.	
	L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e	
	dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del	
	decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora	
	applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto	
	organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto	
	funzionamento.	
	L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di	
	monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il	
	bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee	

	guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore.	
	Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio	
	svolto dall'Organo di controllo.	
	I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi	
	momento procedere, anche individualmente, ad atti di	
	ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere	
	agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni	
	sociali o chiarimenti su determinate deliberazioni.	
	L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento	
	dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017,	
	la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è	
	costituito da revisori legali iscritti nell'apposito	
	registro.	
	Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile	
	e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs	
	117/2017, la Fondazione deve nominare un Revisore legale dei	
	conti o una Società di revisione legale iscritti	
	nell'apposito registro.	
	Al verificarsi delle condizioni di legge, il Assemblea dei	
	Partecipanti, si riserva di stabilire il carattere	
	monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei	
	componenti.	
	In ogni caso, il Assemblea dei Partecipanti può eleggere il	
	Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione	
	della complessità delle attività organizzate o in ragione	

		della rilevanza di contributi pubblici da gestire.	
		Art. 13 - ASSEMBLEA DEI FONDATORI, DEI PARTECIPANTI E DEI	
		VOLONTARI	
		L'Assemblea è composta dai Fondatori,i Partecipanti e i	
		Volontari. L'Assemblea è convocata dal Presidente della	
		Fondazione mediante avviso contenente l'Ordine del Giorno,	
		la data, l'ora ed il luogo, almeno cinque giorni prima	
		dell'adunanza, anche mediante raccomandata, telegramma,	
		telefax, email o con qualsiasi altro mezzo che dia prova	
		dell'avvenuta ricezione della convocazione ed, in caso di	
		urgenza, almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, su	
		richiesta del 20% (venti per cento) dei componenti.	
		L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione ed	
		è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo	
		dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della	
		maggioranza dei presenti.	
		Hanno diritto di voto in Assemblea i Fondatori e i	
		Partecipanti e i Volontari iscritti da almeno tre mesi nei	
		rispettivi Libri.	
		Ciascun iscritto ha un voto. Si applica l'art. 2373 del	
		Codice Civile, in quanto compatibile. Ciascun iscritto può	
		farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro iscritto	
		mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di	
		convocazione. Ciascun componente, munito di delega, può	
		rappresentare un solo iscritto. Si applicano i commi quarto	

	e quinto dell'art. 2372 del Codice Civile, in quanto	
	compatibili.	
	È ammesso l'intervento in Assemblea mediante mezzi di	
	telecomunicazione, ovvero l'espressione del voto per	
	corrispondenza, purché sia possibile verificare l'identità	
	dell'associato che partecipa e vota.	
	Le competenze dell'assemblea sono:	
	a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;	
	b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato	
	della revisione legale dei conti;	
	c) approva il bilancio;	
	d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi	
	sociali e promuove azione di responsabilità nei loro	
	confronti;	
	e) delibera in merito ai ricorsi sui provvedimenti del	
	Consiglio di Amministrazione di esclusione degli associati;	
	f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o	
	dello statuto;	
	g) approva i regolamenti interni;	
	h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o	
	la scissione dell'associazione;	
	i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge,	
	dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.	
	l) delibera su ogni ulteriore materia riservata per legge.	
	Art. 14 - RIUNIONI E ASSEMBLEE IN VIDEOCONFERENZA	

	La Fondazione ha facoltà di riunire gli organi sociali in	
	videoconferenza. Affinché una riunione in videoconferenza	
	sia valida, devono essere fissati i criteri di trasparenza e	
	di tracciabilità, mediante la convocazione, al fine di:	
	- rendere noti a tutti i partecipanti i diversi punti	
	all'ordine del giorno della riunione, mettendo a	
	disposizione la relativa documentazione;	
	- permettere al presidente dell'organo di accertare la	
	regolarità della costituzione della riunione, identificando	
	in modo certo i partecipanti, oltre che di regolare lo	
	svolgimento dell'adunanza e di constatare i risultati delle	
	votazioni;	
	- permettere ad ogni partecipante di poter seguire in modo	
	adeguato la discussione, intervenire in tempo reale alla	
	trattazione degli argomenti e alla votazione (principio di	
	simultaneità);	
	- informare i partecipanti dello strumento scelto per	
	realizzare la riunione in videoconferenza (ad esempio skype,	
	hangout, zoom, ecc.), e delle modalità con cui potervi	
	accedere.	
	Gli organi che convocano, rendono note in modo dettagliato	
	nella convocazione tali informazioni e modalità di	
	collegamento, al fine di consentire la partecipazione	
	effettiva di tutti i componenti. Una volta riunito l'organo,	
	dovranno ovviamente essere rispettati gli ordinari quorum	

	costitutivi e deliberativi previsti dallo statuto.	
	Art. 15 - SCIoglimento	
	L'Assemblea dei Partecipanti delibera lo scioglimento della	
	Fondazione, nomina i liquidatori e stabilisce i criteri per	
	la devoluzione del patrimonio residuo.	
	Ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 117/2017, in caso di	
	estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto,	
	previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45,	
	comma 1 del suddetto decreto e salva diversa destinazione	
	imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore,	
	secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Partecipanti o,	
	in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, fatti salvi	
	diversi termini e condizioni scaturenti da successive	
	modifiche o integrazioni della suddetta normativa, ovvero	
	successive norme accessorie e regolamenti.	
	Art. 16 - ESERCIZIO SOCIALE - MODIFICHE ED ESTINZIONE	
	L'esercizio annuale ha inizio il giorno 1 gennaio e termina	
	il giorno 31 dicembre di ciascun anno.	
	Entro il 31 marzo di ogni anno viene predisposto a cura del	
	Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo	
	dell'anno precedente, che deve essere approvato dal	
	Assemblea dei Partecipanti entro il successivo entro il	
	successivo 30 aprile.	
	Ai fini dell'art 8 del D. Lgs 117/2017 è vietata la	

	distribuzione, anche indiretta, di utili e di avanzi di	
	gestione, fondi e riserve comunque denominati, a Fondatori,	
	Associati, Lavoratori e Collaboratori, Amministratori ed	
	altri componenti degli Organi sociali, anche nel caso di	
	recesso o di altra ipotesi di scioglimento individuale del	
	rapporto associativo.	
	È fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di	
	gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.	
	Le modifiche allo Statuto, purché compatibili con le leggi	
	vigenti, devono essere proposte dal Assemblea dei	
	Partecipanti ed approvate dall'Assemblea con maggioranza	
	qualificata di almeno due terzi dei componenti.	
	Art. 17 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	
	Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la	
	Fondazione e ciascun componente degli Organi statutari,	
	ovvero ciascun partecipante o volontario, ovvero tra	
	componenti degli Organi statutari e partecipanti che abbiano	
	per oggetto diritti disponibili e/o impugnazioni di delibere	
	degli Organi statutari, comprese quelle promosse da	
	amministratori e liquidatori ovvero nei loro confronti, con	
	la sola eccezione di quelle nelle quali la legge prevede	
	l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, saranno	
	deferite - previo esperimento di tentativo di conciliazione	
	presso la Camera di Conciliazione della Camera di Commercio	
	di Foggia - alla decisione di un Arbitro unico nominato dal	

	Comitato Tecnico della Camera Arbitrale della Camera di	
	Commercio di Foggia, in conformità al suo Regolamento	
	vigente.	
	Il procedimento arbitrale si instaurerà e si svolgerà	
	secondo il Regolamento di procedura della predetta Camera	
	Arbitrale - che i soggetti interessati, sin d'ora,	
	riconoscono vincolante nel testo che risulterà vigente - e	
	l'Arbitro deciderà in via rituale secondo diritto, nel	
	rispetto delle disposizioni di legge.	
	La decisione sarà espressa in un lodo idoneo ad acquistare	
	efficacia esecutiva, ai sensi dell'art. 825 c.p.c.	
	Art. 18 - DISPOSIZIONI DI RINVIO - REGOLAMENTO	
	Per quanto non previsto dall'Atto Costitutivo e dal presente	
	Statuto si fa riferimento alla legge ordinaria, al D.Lgs	
	117/17, alle leggi speciali in materia, a norme accessorie	
	ed a regolamenti di attuazione ed all'eventuali regolamenti	
	redatto dal Consiglio di Amministrazione e approvati	
	dall'assemblea.	
	F.to: CANNELONGA Severino Lucano. DELFINO Felice Umberto.	
	d'ANGELO Antonio Giulio Maria teste. SABATINO Tiziana teste.	
	Notaio Lorenzo Cassano - segue sigillo notarile.	